

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Il Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli all'esito della camera di consiglio, letti gli atti ed esaminati i documenti;

RILEVATO IN FATTO

La prof. [REDACTED], docente abilitata nella classe A049 (matematica e fisica) è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1[^].9.2015, con il piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015) in fase C da GAE, con sede provvisoria, nella provincia di Messina [REDACTED];

-ha inoltrato domanda di mobilità indicando 100 ambiti appartenenti a varie Regioni, indicando in priorità l'Ambito della provincia di Messina, quindi, gli altri ambiti della medesima provincia, quindi quelli dell'intera Regione Sicilia, poi, quelli della Regione Calabria via via secondo un criterio di maggior vicinanza alla residenza del proprio nucleo familiare;

- ha appreso, con la pubblicazione degli esiti delle operazioni di mobilità, avvenuta il 4.8.2016 , di essere stata trasferita presso [REDACTED], nell'Ambito 0013 della provincia di Napoli, Regione Campania, mai incluso tra le cento scelte;

- ha poi constatato che almeno tre colleghi, nominativamente individuati, partecipanti alla successiva fase D della mobilità, avevano ottenuto il trasferimento in Sicilia (Ambiti 0017 e 0008) ovvero in Calabria (Ambito 0002), richiesti da essa istante tra le primissime scelte;

- in data 23.8.2016 la [REDACTED] ha, invano, proposto formale reclamo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 135 CCNL di comparto ;

- in data 31.8.2016 ha ricevuto comunicazione a mezzo PEC dell'assegnazione al [REDACTED] [REDACTED], nell'Ambito 0013 della provincia di Napoli ed ha preso servizio dal 1[^].9.2016;

RILEVATO IN DIRITTO



-si duole l'istante di molteplici irregolarità della mobilità 2016/17 disciplinata con l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e dal CCNI vuoi per violazione del criterio di progressività tra le quattro fasi che scandiscono la mobilità territoriale (A, B, C e D) vuoi per le caratteristiche insite alla procedura (meccanismo dell'algoritmo), prive di trasparenza, che si traducono in arbitrario e incontrollabile esercizio del potere di individuazione della sede di servizio;

-assume l'imminenza del pregiudizio legata alla distanza chilometrica tra il comune di residenza e l'ambito di destinazione con pesante ricaduta sulla vita personale e familiare sia per la presenza di due figli in tenera età sia per la difficoltà del marito, ██████████ in servizio in Calabria, di poter ottenere il trasferimento stante la ridotta anzianità ██████████.

Nel caso in esame la domanda cautelare mira (*petitum* sostanziale) ad ottenere in via d'urgenza il diritto al trasferimento in Sicilia ovvero in Calabria, quali sedi degli ambiti prescelti e assegnati a docenti con posto assegnato nella fase successiva D e comunque titolari di minor punteggio.

L'art. 700 c.p.c. "Condizioni per la concessione" dispone :

"Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che, appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del merito".

In base alla prospettazione offerta dalla ricorrente, sostenuta da significativa e conferente documentazione, la domanda cautelare merita accoglimento.

E' pacifico e documentato che la ricorrente è stata immessa in ruolo a far tempo dall'anno scolastico 2015/2016, in virtù del piano di assunzione straordinario e proveniente dalle GAE, con destinazione di una sede provvisoria ai sensi dell'art.1 comma 96 lett. b.) L. n. 107/2015 , partecipando alla fase "C" delle operazioni di mobilità .

L'art. 1, comma 108, della L.107/15, modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 2016 n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale disponendo: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di*



assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo.

La disciplina della mobilità si rinviene sia nel CCNI dell'8.4.2016 sia nell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 .

Ogni anno il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emana un provvedimento normativo per definire le procedure e le scadenze che regolamentano per l'anno scolastico successivo la mobilità del personale scolastico.

Tale Ordinanza Ministeriale applica, anno per anno, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, nel quale è fissato il quadro generale delle regole per i trasferimenti e i passaggi del personale della scuola.

Le operazioni di mobilità, a tenore del CCNI sono articolate in quattro fasi *distinte e successive* a seconda:

-del momento di assunzione in ruolo (entro l'anno scolastico 2014/2015 o nell'anno scolastico 2015/2016;)

-della fase del piano assunzionale relativo all'anno scolastico 2015/2106 (da Zero a C);

-della provenienza del personale interessato al trasferimento e/o passaggio (graduatoria di merito concorso 2012 o GAE).

In relazione alla fase C che ci occupa l'art. 6 del CCNI "Fase C" – così recita: *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli assunti nelle fasi B e C del piano su nazionale 15/16 provenienti da GAE dopo le operazioni di quelle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali l'ordine di preferenza e indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito di mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nei casi sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".*

Il comma 2 dell'art.6 prevede che *"le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1"* .

L'allegato 1 prevede per la fase C) che l'ordine delle operazioni dei movimenti segue una rigida successione secondo un sistema di preferenze che tiene conto di specifiche situazioni personali (disabilità o cure continuative), familiari (genitore di disabile), di assistenza (assistenza familiare), lavorative dei coniugi (personale coniuge militare o di categoria equiparata), personali (il ricoprire una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali).

Lo stesso CCNI, nell'allegato 1 detta i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda presentata stabilendo (con disposizione comune a tutte le quattro fasi contemplate) che *" Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza,*



sulla base degli elementi di cui alle tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Dall'articolato normativo fin qui esaminato, si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente.

All'interno di ciascuna fase opera il sistema delle precedenze.

In secondo luogo, per ciascuna preferenza è stilata una graduatoria e l'esame delle richieste viene effettuato partendo dal più alto punteggio.

L'ordine di graduatoria degli aspiranti nell'ambito di ciascuna preferenza è dato dal punteggio più elevato. Pertanto la graduatoria segue l'ordine del punteggio all'interno della preferenza (ambito) indicata dall'aspirante e salvo il sistema delle precedenze.

Calando siffatte regole nel caso in esame e tenuto conto che il MIUR non ha inteso costituirsi, nemmeno dopo la rinnovazione della notifica, resasi necessaria per mancato rispetto dei termini a comparire, deve ritenersi la sussistenza del fumus boni juris.

E' provato, che la ricorrente che ha partecipato alla Fase C della mobilità, è stata assegnata ad un Ambito Territoriale (0013) , peraltro mai indicato , laddove altri docenti che hanno partecipato alla mobilità della Fase D , successiva, sono stati assegnati in Sicilia o in Calabria.

Invero dai bollettini dei trasferimenti di Palermo (doc. 6) della provincia di Catania (doc. 6.1), della provincia di Catanzaro (doc. 6.2) emerge che i docenti della stessa classe di concorso (A049 Matematica e Fisica) sono stati assegnati ad Ambiti prescelti dalla ricorrente e precisamente : ...omissis...

addirittura con punteggi di 7 , inferiore a quello della [REDACTED].

E' di tutta evidenza la violazione del criterio di progressione delle Fasi ed anche del punteggio con conseguente illegittimità dell'assegnazione alla ricorrente nell'Ambito 0013 della provincia di Napoli.

Accanto al requisito della probabile fondatezza del diritto (fumus) , ricorre, altresì, l'altro indefettibile requisito del c.d. periculum in mora.

La ricorrente risiede nella provincia di Messina , è madre di due bambini in tenera età (v. all.11), è moglie di [REDACTED] in servizio in Calabria (doc.10).

Il trasferimento nella provincia di Napoli rispetto al richiesto trasferimento in Sicilia, pregiudica irreparabilmente non già interessi meramente patrimoniali ma andrebbe ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontana dal proprio coniuge e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare e compromesso l'indispensabile accudimento dei figli minori.

Esistono ,dunque le ragioni di urgenza per accordare la tutela invocata.



La domanda va accolta e al MIUR va fatto ordine di valutare la domanda di mobilità della ricorrente , negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/2017 , secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a concorrenti della fase D ed a coloro che abbiano conseguito minor punteggio.

Spese al merito.

pqm

- accoglie la domanda e dichiara il diritto di ██████████ ad essere valutata nelle operazioni di mobilità, negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda per l'a.s. 2016/2017, secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a concorrenti della fase D ed a coloro che abbiano conseguito minor punteggio.

- spese al merito.

Si comunichi

Napoli lì 12 marzo 2017

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Santulli

